

Bruxelles, 4 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0195(NLE)**

**11378/23
ADD 1**

**JUSTCIV 96
CONSOM 261
MARE 15
COMER 89
RELEX 837**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 343 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 343 final - Annex 1.

All.: COM(2023) 343 final - Annex 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2023
COM(2023) 343 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite
sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022**

ALLEGATO I

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, relativa alla competenza dell'Unione europea nelle materie disciplinate dalla convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022, per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza all'Unione europea

1. L'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi prevede che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla medesima convenzione possa firmarla a condizione di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. L'Unione europea ha deciso di firmare la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi e presenta tale dichiarazione.
2. Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, [l'Irlanda], la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
3. Tuttavia, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno di Danimarca non è vincolato dalla decisione dell'Unione di firmare la convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi.
4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri adottino in virtù della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi a nome e nell'interesse di tali territori.
5. Per quanto riguarda le materie disciplinate dalla convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi, l'Unione europea ha competenza esclusiva su talune disposizioni della convenzione. In particolare, ha adottato norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni¹ (in particolare l'articolo 9 della convenzione di Pechino relativa alla vendita giudiziaria di navi "*Competenza giurisdizionale per l'annullamento e la sospensione di una vendita giudiziaria*") e sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale² (in particolare l'articolo 4 della convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi "*Avviso di vendita giudiziaria*").
6. La competenza dell'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. Nell'ambito dei trattati, le istituzioni competenti possono adottare

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

decisioni che determinano la portata della competenza dell'Unione europea. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi.